

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

Contratto di assicurazione responsabilità civile auto e
corpi veicoli terrestri
Motocicli e ciclomotori

Allianz  **RAS**

Fascicolo informativo - edizione 1.11.2012

Modello: AZR FI000 MCCL RCAARD AFOARD 01112012 0008

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



Servizio Clienti



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E CORPI VEICOLI TERRESTRI DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

Attraverso il sito internet dell'Impresa (www.allianz.it), o presso i punti vendita è possibile - ad eccezione dei contratti stipulati a fronte di convenzioni e accordi speciali - ottenere un preventivo RCA gratuito personalizzato, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa RCA, in forza del tipo di veicolo, delle sue caratteristiche tecniche e della formula contrattuale scelta dal cliente.

Di norma il preventivo ha una validità di almeno 60 giorni; se però la durata residua della tariffa di riferimento è inferiore a tale termine (60 giorni) la sua scadenza coincide con quella della tariffa. In questo caso, può essere richiesto un preventivo anche sulla base della nuova tariffa.

E', pertanto, importante prestare attenzione alla data di scadenza riportata su ogni singolo preventivo.

A

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Impresa: Allianz S.p.A., società controllata - tramite ACIF SpA - da Allianz SE - Monaco (Germania)
- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: www.allianz.it
- Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.860 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2.357 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 281,6% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.

3. Coperture assicurative offerte

COPERTURE ASSICURATIVE RCA

La presente sezione riporta il contenuto ed il funzionamento della formula tariffaria proposta dalla Compagnia per i motocicli ed i ciclomotori. Per un maggior dettaglio si rinvia alla sezione dedicata alla formula tariffaria delle condizioni di assicurazione.

Formule tariffarie

Motocicli e Ciclomotori

Formula **“Bonus/Malus motocicli e ciclomotori”**: prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in **“classi”** di merito; ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio e, ad ogni nuova annualità assicurativa, vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell’ultimo periodo di osservazione.

contenuto della polizza RCA

In generale, con la polizza RCA l'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, salvo le aree aeroportuali. Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 **“Oggetto dell'assicurazione e forme di copertura”** della sezione **Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica** previsto dalle Condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA - limitazioni ed esclusioni RCA

Di seguito l'elenco dei casi in cui la garanzia non è operante o è ridotta rispetto alla prestazione pattuita:

- **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
- **conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore** e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
- **danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata** ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- **veicolo adibito a scuola guida**; l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente - anche se alla guida - eccettuato il periodo in cui sostiene la **“Prova pratica di guida”**, l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante la prova pratica di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo;
- **veicoli con targa in prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- **veicolo dato a noleggio con conducente**, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- **danni subiti dai terzi trasportati** se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- **danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

- danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente. In caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
 - veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
 - veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.

Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali

Se sul contratto opera la forma di copertura GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli e ciclomotori), l'Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.

L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione).

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa potrà, dunque, sommarsi all'importo richiesto, ad esempio, a titolo di franchigia.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
 - veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);
 - veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.

(Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" della sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica previsto dalle Condizioni di assicurazione).

AVVERTENZA - azione di rivalsa RCA

Nei casi sopra elencati, l'assicuratore - risarcito il terzo danneggiato - ha diritto di rivalersi verso l'assicurato, ossia di agire anche giudizialmente per ottenere dal medesimo il rimborso totale o parziale delle somme pagate.

AVVERTENZA - condizioni di sospensione della garanzia

L'accesso all'istituto "sospensione del contratto" è subordinato alla sottoscrizione ed al richiamo della relativa clausola "Sospensione del contratto" che prevede l'applicazione di un sovrappremio il cui ammontare è determinato in tariffa. Il contraente può richiedere la sospensione dell'assicurazione in corso di contratto restituendo all'Impresa i documenti assicurativi quali il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 6 "Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto" della sezione Norme Generali previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

COPERTURE ASSICURATIVE CORPI VEICOLI TERRESTRI - limitazioni ed esclusioni

"Incendio"

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Incendio e furto" e all'articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno" della sezione "Sistema di coperture per il veicolo" previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

“Furto”

Copre, a seconda della formulazione e della tipologia di veicolo, la perdita totale e/o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto; comprende anche i danni causati nel corso del furto o della rapina.

Per maggior dettaglio si rinvia all'*articolo 1 “Incendio e furto”* e all'*articolo 10 “Determinazione dell'ammontare del danno”* della sezione *“Sistema di coperture per il veicolo”* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

“Garanzia Assistenza Moto” “Garanzia Assistenza Furto” solo per motocicli uso privato

Garantisce servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), in caso di incidente/guasto meccanico oppure in caso di furto del veicolo ed inoltre supporto sanitario in caso di infortunio conseguente ad incidente stradale.

Sono previsti servizi di assistenza ed interventi anche all'estero.

I servizi sono prestati con i massimali riportati nelle condizioni di polizza di cui alla sezione *“Sistema di coperture per la persona”* - *“Garanzia assistenza moto”*, *“Garanzia assistenza furto”*.

“Garanzia Infortuni”

La garanzia copre gli infortuni che determinano la morte o un'invalidità permanente del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso; opera anche per gli infortuni subiti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione *“Sistema di coperture per la persona - Infortuni”* prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

“Garanzia Tutela Giudiziaria”

Copre - con i massimali convenuti ed in relazione ai rischi assicurati - gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale e giudiziale necessari alla tutela degli interessi dell'assicurato.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione *“Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria”* prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA - limitazioni ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell'articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato *“esclusioni”* cui si rinvia per la relativa consultazione.

AVVERTENZA - franchigie, scoperti e massimali

Le coperture sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio.

Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.

Scoperto (garanzia furto totale e parziale motocicli):

- ammontare del danno € 800
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 150
- importo liquidato al netto dello scoperto € 650

Massimale (garanzia Assistenza Moto - soccorso stradale)

- ammontare delle spese sostenute per traino motoveicolo € 200
- massimale per sinistro € 170
- importo liquidato € 170

AVVERTENZA - rinnovo del contratto, termini e modalità per l'esercizio della disdetta

Il contraente può scegliere la durata del contratto tra due opzioni:

- **durata annuale senza tacito rinnovo:** il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta; tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Tale ulteriore copertura di 15 giorni, **non ha effetto o non è efficace** se:

- una delle parti informa l'altra dell'intenzione di non voler continuare il rapporto assicurativo, mediante comunicazione da inviare con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del contratto (disdetta);
- è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio.

Per rinnovare il contratto è sufficiente il semplice pagamento del nuovo premio.

- **Durata annuale con tacito rinnovo:** il contratto ha durata annuale e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, viene tacitamente rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno assicurativo (12 mesi continuativi).

Entrambe le parti possono, peraltro, disdettare il contratto mediante comunicazione scritta rispettando i seguenti termini di preavviso:

- **disdetta del contraente verso l'Impresa:** può essere inviata entro il giorno di scadenza del contratto anche con fax e raccomandata a mano;
- **disdetta dell'Impresa verso il contraente:** deve essere inviata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

In occasione di ciascun rinnovo annuo il contraente può recedere dal contratto - mediante comunicazione espressa o silenzio dissenso - se l'Impresa ha modificato le condizioni di tariffa del nuovo premio rispetto a quelle precedentemente convenute.

Per un maggior dettaglio si rinvia all'articolo 2 *"Durata del contratto ed adeguamento del premio"* della sezione *Norme Generali* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

3.1 Estensioni della copertura RCA

Coperture RCA prestate anche se non comprese nell'assicurazione obbligatoria

L'assicurazione si intende automaticamente estesa alle seguenti casistiche:

- responsabilità civile per fatto dei trasportati;
- responsabilità civile per fatto di figli minori;
- soccorso vittime della strada;
- ricorso terzi da incendio;
- veicoli adibiti a scuola guida;
- danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico;
- carico e scarico con operazioni manuali.

Per un maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 *"Oggetto dell'assicurazione"* della sezione *Sistema di coperture per la responsabilità civile auto* previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Estensioni a pagamento

Se espressamente richiamata in polizza e dietro versamento del sovrappremio definito dalla tariffa, è possibile prevedere la condizione aggiuntiva RC Auto "Rinuncia alla rivalsa" la cui espressa previsione è contenuta nella singola clausola della sezione "Condizioni aggiuntive RC Auto" delle condizioni di assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia RCA

Così come disciplinato dall'articolo 129 D.LGS. 7.9.05 n.209, successive modifiche e/o integrazioni, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. Non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, **limitatamente ai danni alle cose**, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, nel caso di veicolo concesso in leasing;

2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti di cui al precedente punto 1, nonché i parenti ed affini entro il terzo grado dei predetti soggetti, se convivano con questi o siano a loro carico.

Ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure non comunica ogni variazione di aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell'indennizzo.

Si rinvia all'articolo 8 *"Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio"* della sezione *Norme Generali* previsto dalle Condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA

L'articolo richiamato disciplina due fattispecie diverse:

5.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"

L'assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta.

A titolo di esempio tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia).

5.2 "Aggravamento del rischio"

L'assicurato, durante la validità del contratto, deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio.

In caso rilevino, ai fini dell'assunzione del rischio, le modalità di custodia del veicolo presso l'abitazione dell'assicurato (box chiuso o area recintata), si ha un aggravamento del rischio, successivo alla stipula del contratto, se il veicolo non può più essere ricoverato in un'area protetta.

6. Premi

periodicità del premio

Il premio assicurativo è il corrispettivo in denaro pagato dal contraente all'assicuratore per ottenere da quest'ultimo l'impegno di risarcire/indennizzare il danno entro i limiti convenuti.

Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza, i premi successivi alle scadenze previste, dietro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale è indicata la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il premio è determinato considerando i parametri di personalizzazione sia oggettiva (caratteristiche del veicolo) sia soggettiva (dati relativi al proprietario) previsti dalla tariffa vigente, ed è comprensivo delle provvigioni che l'Impresa riconosce ai propri intermediari.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero; limitatamente ai motocicli è concessa all'assicurato la possibilità di richiedere il frazionamento semestrale; in tal caso è prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura indicata nel contratto e nel preventivo.

Rivolgendosi all'agenzia è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Impresa; ciò non vale per contratti stipulati in funzione di accordi, convenzioni o iniziative commerciali specifiche.

mezzi di pagamento

Per il versamento dei premi assicurativi si possono utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

AVVERTENZA - risoluzione anticipata del contratto e restituzione del premio

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, è prevista la possibilità di estinguere il contratto ottenendo la restituzione del premio pagato e non fruito.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 4 *"Vendita e consegna in conto vendita del veicolo"* e all'articolo 5 *"Risoluzione anticipata del contratto"* della sezione *Norme Generali* previsti dalle Condizioni di assicurazione.

7. Informativa RCA in corso di contratto

Almeno 30 giorni prima della scadenza annua del contratto, l'impresa invia all'Assicurato una comunicazione scritta - con allegata attestazione dello stato del rischio - che contiene le indicazioni per conoscere il premio di rinnovo e le variazioni della classe di merito, le informazioni riguardo alle modalità di esercizio della disdetta.

8. Attestazione sullo stato del rischio RCA - classe di merito

consegna annuale dell'attestazione

In occasione di ciascuna scadenza annuale, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale, l'Impresa rilascia - con le modalità descritte al precedente punto 7) *"Informativa in corso di contratto"* - l'attestazione dello stato del rischio che il contraente deve consegnare al nuovo assicuratore.

Nei casi di cessazione del rischio per vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, mancata riattivazione a seguito sospensione del contratto, mancato rinnovo, l'attestato - valido 5 anni - può essere utilizzato per assicurare un altro veicolo della medesima tipologia, intestato al medesimo proprietario.

assegnazione della classe CU

Per conoscere le regole che disciplinano l'assegnazione della classe di conversione universale, cosiddetta classe CU, per assicurare un ulteriore veicolo (articolo 134 D. LGS. 7.9.05 n.209 e successive modifiche e/o integrazioni), si rinvia all'articolo 5 *"Utilizzo dell'attestato per assicurare un ulteriore veicolo"* della sezione *Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica* previsto dalle Condizioni di assicurazione ed alla sezione *"Regole di assegnazione della classe interna e corrispondente classe CU"* stampate in calce alla formula prevista dal contratto o dal preventivo.

AVVERTENZA - classe di merito di conversione universale (CU)

La classe di merito di conversione universale (CU) riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Impresa.

9. Recesso

adeguamento del premio RCA

Il contraente potrà recedere dal contratto in caso di variazioni tariffarie comunicategli dall'Impresa per il tramite dell'Agenzia.

In caso di rinnovo del contratto con modifica della tariffa pagata nell'anno precedente (esclusa la variazione per modifica della classe di merito), il contraente a sua scelta potrà:

- comunicare - entro 15 giorni dalla scadenza della polizza - all'agenzia o direttamente alla Compagnia l'intenzione di non accettare le nuove condizioni di premio;

oppure

- senza procedere ad alcuna comunicazione, non corrispondere il nuovo premio.

In ogni caso la polizza sarà operante fino alla data di decorrenza del nuovo contratto e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza stessa.

adeguamento del premio garanzie corpi veicoli terrestri

In occasione di ciascuna scadenza annua del contratto, come previsto dalle condizioni di assicurazione abbinata alle garanzie che utilizzano tale istituto, l'Impresa può:

- attivare gli eventuali parametri dinamici (ad esempio età del proprietario e/o del veicolo assicurato) presenti nella tariffa e che concorrono alla determinazione del premio, oppure
- modificare le condizioni di premio in origine pattuite.

In entrambi i casi il contraente può:

- recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa oppure - senza alcuna comunicazione - non pagando il premio di rinnovo;
- recedere dalla singola garanzia mediante sostituzione del contratto originario con esclusione della copertura.

aumento superiore all'inflazione

Nel caso di variazione tariffaria superiore al tasso programmato di inflazione, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto fino al giorno di scadenza della polizza mediante comunicazione scritta da inoltrarsi all'Impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano oppure telefax; in questo caso non si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni (art. 2952 del Codice Civile).

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

12. Regime fiscale

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge ed al contributo al SSN; per il dettaglio del trattamento fiscale, si rimanda al relativo prospetto di liquidazione riportato sul preventivo e sullo stampato di polizza.

C

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Procedura per il risarcimento del danno RCA

Il danneggiato, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o lesioni di lieve entità ai loro conducenti deve attivare la procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 D.LGS. 7.9.05 n.209, ovvero inoltrare la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo assicurato (per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 6 "Denuncia di sinistro" della sezione Sistema di coperture per la Responsabilità Civile Automobilistica delle Condizioni di Assicurazione).

AVVERTENZA - termini per la denuncia del sinistro

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa entro 3 giorni dalla data di avvenimento dello stesso (articolo 143 D.LGS. 7.9.05 n.209 e art.1913 c.c.) compilando l'apposito modulo di constatazione amichevole di incidente (modello CAI), nel quale vanno indicati tutti gli elementi utili, ed in particolare: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento

dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei medesimi veicoli.

L'elenco dei centri di liquidazione danni competenti è consultabile sul sito www.allianz.it.

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

13.1 Sinistri Corpi Veicoli Terrestri - Liquidazione dell'indennizzo

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa entro **3 giorni** dalla data di avvenimento dello stesso (art.1913 c.c.) presentando ed allegando - a seconda della diversa tipologia di sinistro - tutta la necessaria documentazione, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.

Allianz S.p.A. segnala all'assicurato il Centro Liquidazione Danni che assume la gestione della pratica di sinistro; il Centro Liquidazione Danni indica di volta in volta l'ulteriore documentazione o attività (es.: effettuazione perizia) necessarie per l'istruzione e la liquidazione del sinistro.

L'assicurato ha facoltà di utilizzare la procedura semplificata di liquidazione attraverso la rete di carrozzerie convenzionate con Allianz, denominata "Carrozzeria Amica" ovvero degli autoriparatori selezionati per la sostituzione e riparazione dei cristalli godendo dei servizi e delle agevolazioni previste dal contratto.

Relativamente alle garanzie ed ai servizi di assistenza, gli stessi sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno (marchio commerciale "Allianz Global Assistance").

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrivono i diritti derivanti dal contratto di assicurazione è di **due anni**.

14. Incidenti stradali RCA con controparti estere

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 Milano.

In caso di incidente avvenuto all'estero provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per richiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito www.ucimi.it ed a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e dagli articoli 151 e seguenti del Dlgs 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

15. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro RCA

L'Assicurato può evitare la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto disdettato.

Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro CARD (convenzione tra assicuratori per il Risarcimento Diretto), l'Assicurato deve rivolgersi presso l'Agenzia o Subagenzia di amministrazione del contratto per tramite della quale viene fatta richiesta alla Consap per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.

Seguendo le modalità indicate da Consap, l'Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo direttamente all'ente in questione, che rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all'Agenzia o Subagenzia che amministra il contratto.

A riscatto avvenuto, l'Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto.

16. Accesso agli atti dell'Impresa

I contraenti ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti in seguito alla conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio del diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento, o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta o ancora nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
- b) decorsi sessanta giorni dalla medesima data se si tratta di danno a cose, in assenza del sopraccitato requisito;
- c) decorsi novanta giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
- d) in ogni caso, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Nel caso in cui l'impresa, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i termini suindicati per l'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, all'Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) ad **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 - Indirizzo e.mail: info@allianz.it.**

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'Isvap, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

18. Arbitrato

AVVERTENZA

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.

Lorella Sdrigotti



Ettore Murgia



Pagina lasciata intenzionalmente vuota

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento diretto: la procedura prevede - sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.

Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.Legs. 209/2005.

Risarcimento in forma specifica RC Auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente / proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

SE PAGATO IL PREMIO LA GARANZIA DI POLIZZA:

- decorre dalle ore 24 (salvo accordi diversi) del giorno indicato nei documenti assicurativi;
- scade alle ore 24 del giorno riportato nei predetti documenti.

Sono ammessi anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.

Esempio:

- durata contratto dal 30.6.2011 al 31.12.2012 = frazione di anno più anno intero;
- periodo iniziale della copertura dal 30.6.2011 al 31.12.2011 = frazione di anno;
- variazione della classe di merito 31.12.2012 = termine intero periodo di assicurazione.

La polizza che, per il periodo di validità residua, ne sostituisce altra di durata annuale si considera emessa a completamento dell'intero anno assicurativo.

Esempio: sostituzione al 31.12.2011 di polizza con scadenza annuale al 30.6.2012; anche la polizza sostituita mantiene la scadenza annuale originaria del 30.6.2012 e la durata delle due polizze (sostituita e sostituita) sommata compone l'anno assicurativo.

Per quanto riguarda le modalità di rinnovo del contratto e l'esercizio della disdetta, si rimanda a quanto previsto dal successivo *articolo 2 "Durata del contratto e adeguamento del premio" della presente Sezione Norme Generali*, a seconda della scelta operata dall'assicurato.

ARTICOLO 2 - DURATA DEL CONTRATTO ED ADEGUAMENTO DEL PREMIO

A scelta del contraente la durata del contratto può essere definita e regolamentata secondo una delle seguenti opzioni:

▪ **durata annuale senza tacito rinnovo e adeguamento del premio**

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta; tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se:

- una delle parti informa l'altra dell'intenzione di non volere continuare il rapporto assicurativo, mediante comunicazione da inviare con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del contratto (disdetta);
- è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio.

Se il contraente, entro il 15° giorno successivo alla scadenza, provvede al pagamento del premio nella misura prevista dalle condizioni tariffarie vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive, a meno che una delle parti

▪ **durata annuale con tacito rinnovo e adeguamento del premio**

Il contratto ha durata annuale e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, viene tacitamente rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno assicurativo (12 mesi continuativi). Per rinnovare il contratto è sufficiente il semplice pagamento del premio.

Entrambe le parti possono, peraltro, disdettare il contratto mediante comunicazione scritta rispettando i seguenti termini di preavviso:

- **disdetta del contraente verso l'Impresa:** può essere inviata entro il giorno di scadenza del contratto anche con fax e raccomandata a mano;
- **disdetta dell'Impresa verso il contraente:** deve essere inviata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

In occasione di ciascun rinnovo annuo del contratto, ferme le altre condizioni di assicurazione pattuite, l'Impresa può modificare il premio richiesto in base alla tariffa relativa ai rischi assicurati in vigore alla data di scadenza.

Le variazioni tariffarie sono messe a disposizione del contraente presso l'agenzia a cui è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima del rinnovo.

Se il contratto viene rinnovato alle nuove condizioni di tariffa, il contraente può recedere dal contratto stesso entro il termine di 15 giorni dalla decorrenza del rinnovo. Il recesso può avvenire attraverso una espressa comunicazione da inviare all'agenzia, o alla sede dell'Impresa; il mancato pagamento del premio di rinnovo proposto viene equiparato alla volontà di non proseguire il rapporto assicurativo con conseguente cessazione dello stesso.

Il contratto cessa di avere validità dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data del rinnovo; sino a quel termine le coperture sono valide ed operanti anche in applicazione della previsione dell'articolo 1901 del codice civile. Tale ulteriore copertura di 15 giorni non ha effetto se:

- una delle parti ha disdetto il contratto mediante comunicazione scritta;
- è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o all'Impresa.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il premio, salvo i contratti di durata inferiore a 12 mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento; in caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata sul contratto.

Documenti assicurativi: i documenti assicurativi consegnati al contraente sono la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno di assicurazione e la carta verde.

E' possibile richiedere il duplicato dei documenti assicurativi:

- in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione autocertificando il motivo alla base della richiesta;
- in altri casi (es. deterioramento) restituendo i documenti ricevuti e non più utilizzabili.

A fronte di quanto sopra, l'Impresa rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'assicurato.

ARTICOLO 4 - VENDITA E CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo determina - a scelta del venditore - uno dei seguenti effetti:

sostituzione con altro veicolo

Il venditore può rendere valida la polizza stipulata a copertura del veicolo originario - venduto o in conto vendita - per altro veicolo di sua proprietà. In questo caso:

- è necessario restituire i documenti assicurativi del veicolo venduto o consegnato in conto vendita;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

cessione del contratto

Se la vendita del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, il contraente deve comunicarlo immediatamente all'Impresa che, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, prende atto della cessione con emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti. Il cedente deve pagare il premio fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascia l'attestato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo

La polizza si risolve con restituzione del premio - al netto di imposte e contributi - dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, della copia dell'atto di vendita o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

Se vendita o consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende, se pagata, l'integrazione premio richiesta al momento della sospensione.

In tutti i casi, l'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 5 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nei casi di:

▪ furto o rapina

Il contraente deve informare l'Impresa e consegnare copia della relativa denuncia.

La polizza si risolve con restituzione del premio RCA - al netto di imposte e contributi - dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo.

▪ demolizione

Il contraente deve informare l'Impresa, consegnare i documenti assicurativi e copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; in questo caso può richiedere:

- di rendere valida la polizza del veicolo demolito per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del premio - al netto di imposte e contributi - dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

▪ distruzione o esportazione definitiva

Il contraente deve informare l'Impresa, consegnare i documenti assicurativi e l'attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa; in questo caso può richiedere:

- di rendere valida la polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del premio - al netto di imposte e contributi - dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende, se pagata, l'integrazione premio richiesta al momento della sospensione.

In tutti i casi, l'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 6 - SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLE GARANZIE IN CORSO DI CONTRATTO

1. Accesso all'istituto "sospensione"

La sospensione del contratto è prevista per tutti i veicoli ad eccezione di:

- ciclomotori non targati;
- quadricicli fino a 4 kw;
- gatti delle nevi;
- motoslitte;
- rimorchi.

Per i motocicli ed i ciclomotori targati l'accesso all'istituto sospensione è subordinato al richiamo della relativa clausola "Sospensione del contratto" che prevede l'applicazione di un sovrappremio il cui ammontare è determinato in tariffa. La clausola di sospensione può essere sottoscritta al momento della stipula del contratto oppure, successivamente, in fase di sostituzione a scadenza annua o cambio veicolo oggetto di copertura (nell'ambito della medesima tipologia).

In ogni caso non è possibile sospendere il contratto a fronte di:

- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti amministrati a libro matricola;
- furto del veicolo.

2. Sospensione

Il contraente può richiedere la sospensione dell'assicurazione in corso di contratto restituendo all'Impresa i documenti assicurativi quali il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde.

La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l'emissione di apposita appendice sottoscritta dal contraente.

Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata di almeno 2 mesi; qualora tale durata sia inferiore a 2 mesi deve essere proporzionalmente integrata fino a raggiungere 2 mesi.

Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore ai 2 mesi, rimane anche sospeso e non ha effetti il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

3. Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purché della medesima tipologia e prevede:

- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa in vigore alla data dell'ultima sospensione;
- del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Se la sospensione è durata meno di 2 mesi, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione versata al momento della richiesta della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.

ARTICOLO 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

a) L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. L'Impresa procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma, Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente deve restituirla immediatamente all'Impresa.

In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

b) in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo l'assicurazione, in caso la garanzia riguardi una "Targa Prova", è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.

ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono che il contraente e/o l'assicurato non potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell'Impresa.

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del veicolo presso la rete di carrozzerie convenzionate con l'Impresa stessa.

ARTICOLO 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

ARTICOLO 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMOBILISTICA

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa copre, in conformità alla Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti stabiliti, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

ESTENSIONI GRATUITE DELLA GARANZIA RCA

▪ Responsabilità civile dei trasportati

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi durante la sua circolazione.

▪ Responsabilità civile per fatto di figli minori

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

▪ Soccorso vittime della strada

L'Impresa risponde fino a concorrenza di € 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

▪ Ricorso terzi da incendio

La garanzia è estesa con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio se operante sul contratto.

▪ Scuola guida

- veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse

Se il veicolo è di proprietà di un'autoscuola (art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada) l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente - anche se alla guida -

eccettuato il periodo in cui sostiene la "prova pratica di guida", l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante la prova pratica di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo;

- **veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida**

se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. L'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi soltanto durante la prova pratica di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

▪ **Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani)**

L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

▪ **Carico e scarico con operazioni manuali**

L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.

L'estensione è valida per autoveicoli, veicoli trasporto cose o autovetture ad uso promiscuo mentre non opera in caso siano assicurati veicoli con targa CRI oppure destinati a noleggio o locazione.

La garanzia non opera in caso di danni a:

- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

Articolo 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

1. Non operatività della garanzia e conseguente rivalsa

La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà - nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo - il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
- **conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore** e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
- **danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata** ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- **veicolo adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
- **veicoli con targa in prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- **veicolo dato a noleggio con conducente**, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- **danni subiti dai terzi trasportati** se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- **danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- **danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili**, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
 - veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
 - veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.

Il predetto elenco di limitazione delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa è tassativo e non può essere esteso per analogia a fattispecie simili.

2. Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali

Se sul contratto opera la forma di copertura GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori) l'Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.

L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione).

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa potrà, dunque, sommarsi all'importo richiesto, ad esempio, a titolo di franchigia.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.

Articolo 3 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa consegna al contraente, nei modi e termini previsti dalla legge, un'attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;

- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, è stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi si intendono:
i sinistri pagati, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con responsabilità principale e responsabilità paritaria, con indicazione, solo per quest'ultimi, del grado di colpa;
- sinistri riservati persone e riservati cose: indicazione prevista per le annualità antecedenti al 2° semestre 2007;
- la firma dell'assicuratore.

L'Impresa consegna l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza annua quali: **vendita/consegna in conto vendita, furto, demolizione/esportazione definitiva del veicolo o cessata circolazione.**

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti di durata inferiore ad un anno, o annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti di efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;

Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

Articolo 4 - MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO

L'assicurato può mantenere la classe di merito precedentemente maturata per:

1. vendita o consegna in conto vendita del veicolo - cessazione dalla circolazione del veicolo - demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo.

1.1. Mediante sostituzione se è richiesto di rendere valido il contratto del veicolo originario per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente.

Nei predetti casi, la sostituzione del contratto può essere utilizzata modificando anche il proprietario originario del veicolo se l'operazione rientra in una delle seguenti fattispecie:

- **persone fisiche**:
 - il nuovo proprietario del veicolo è un **familiare convivente** del proprietario originario;
 - oppure
 - il nuovo proprietario è il **locatario** del veicolo nel caso di contratti di leasing.
- **società di persone**: il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa.
- **società di capitali**: il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

1.2. Mediante emissione di un nuovo contratto; in questo caso è necessario consegnare:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- la documentazione dell'evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.

Il nuovo contratto - per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull'attestato.

2. contratto sospeso e non riattivato - contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo.

Mediante emissione di un nuovo contratto; in questo caso è necessario consegnare:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso, o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Il nuovo contratto - per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull'attestato.

Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente / proprietario del contratto originario.

3. Vendita parziale del veicolo

Il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata.

4. Furto del veicolo

Alla stipula del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l'attestazione relativa al veicolo rubato (validità 5 anni).

Salve le precisazioni previste a fronte delle singole predette casistiche, il mantenimento della classe maturata attraverso l'emissione di un nuovo contratto spetta anche al coniuge dell'assicurato, se quest'ultimo non si è avvalso di tale facoltà, purchè dimostri che il veicolo originario ricadeva nella comunione dei beni.

Inoltre, in caso di **decesso del proprietario** del veicolo assicurato, l'Impresa, a richiesta di tutti gli eredi, che devono fornire prova del loro titolo, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede nel seguente modo:

- emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al PRA del veicolo conservando la classe di merito;
- considera risolto il contratto di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza della nuova polizza.

Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Articolo 5 - UTILIZZO DELL'ATTESTATO PER ASSICURARE UN ULTERIORE VEICOLO

Se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula, per un ulteriore veicolo, un nuovo contratto, quest'ultimo è assegnato alla classe derivante dall'attestato conseguito sul contratto di riferimento; ciò in presenza dei seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo, della medesima tipologia di quello già assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario dei due veicoli - quello nuovo e quello già assicurato - è la stessa persona fisica: non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili;
- l'attestato di rischio è stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

Usufruisce di questo istituto anche il familiare convivente - condizione da provare mediante consegna dello stato di famiglia - con il proprietario del veicolo già assicurato.

Se il veicolo originario era assicurato presso l'Impresa, l'assegnazione del nuovo contratto alla classe derivante dall'attestato della polizza di riferimento, è estesa anche ai casi di veicolo in conto vendita ma non venduto / ritrovato dopo il furto, se l'assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe maturata.

Articolo 6 - DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a. all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b. alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del CdA) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa nè risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE RC AUTO (valide se espressamente richiamate in contratto)

GUIDA LIBERA

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.

GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori)

Il contratto è stipulato nella forma "GUIDA ESPERTA". La garanzia opera se alla guida del veicolo vi sia:

- il proprietario dello stesso - se persona fisica - anche se di età inferiore a 26 anni, purché abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000 (articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" della presente sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto).

VANTAGGI LAVORO&AFFARI

E' istituito riservato ad un soggetto identificato con partita IVA, o per ditte individuali con codice fiscale, che assicura con l'Impresa più di un veicolo. Infatti, se presso l'Impresa sono contemporaneamente assicurati almeno due veicoli del medesimo soggetto identificato con lo specifico codice riportato sul contratto, la polizza può usufruire del seguente vantaggio:

Sconto Quantità - riduzione di premio prevista dalla tariffa in vigore se, al momento della stipula del contratto, il veicolo a cui dare copertura è indenne da sinistri nell'ultimo periodo di osservazione. In presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l'anno successivo.

Ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria, sono presi in considerazione i sinistri che determinano la penalizzazione del contratto, ovvero il peggioramento della classe di merito.

PROTEZIONE BONUS (abbinata a motocicli e ciclomotori) - condizione aggiuntiva a pagamento

Fatto salvo quanto previsto dalla formula bonus/malus, se nel periodo di osservazione considerato - a prescindere dalla data di avvenimento del sinistro stesso - viene iscritto in attestato di rischio un unico sinistro che abbia determinato il peggioramento della classe di merito (sinistro con responsabilità principale o cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità), PROTEZIONE BONUS permette di evitare il peggioramento della classe di merito interna che nella successiva annualità resterà inalterata.

Se nel periodo di osservazione - a prescindere dalla data di avvenimento di ciascun sinistro - vengono iscritti in attestato due o più sinistri (con responsabilità principale o cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità), si applicano le normali regole riguardo al peggioramento della classe di merito. Tuttavia, il contraente potrà evitarne l'applicazione rimborsando gli importi liquidati per tutti i sinistri che determinano il peggioramento della classe ad eccezione di uno.

Avvertenza:

1. PROTEZIONE BONUS evita il peggioramento della classe interna ma non ha l'effetto di far evolvere in senso favorevole (in bonus) la classe stessa che, pertanto, resterà inalterata nel corso della successiva annualità assicurativa.
2. PROTEZIONE BONUS non opererà, neppure parzialmente, nel caso in cui nello stesso periodo di osservazione vengano iscritti in attestato due o più sinistri. Resta salva la facoltà dell'assicurato di ripristinare l'operatività di PROTEZIONE BONUS rimborsando gli importi liquidati per tutti i sinistri che determinano il peggioramento della classe ad eccezione di uno.
3. PROTEZIONE BONUS - fermo il resto - spiegherà i suoi effetti anche quando due o più sinistri, con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità, siano iscritti nello stesso attestato in quanto verranno considerati, a questo solo effetto, come un sinistro unico.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto indicato nel precedente *articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto*, l'Impresa:

a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore;
- per danni subiti dai terzi trasportati - esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.

b) limita il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000

- se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del codice della strada.

MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione del motociclo, triciclo, quadriciclo indicato in polizza è estesa al traino di carrelli appendice e/o rimorchi sempre che il traino sia effettuato nel rispetto della normativa in vigore.

RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Il presente contratto, non soggetto a proroga, cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni speciali.

Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione dei casi di variazione della provincia di residenza (sede legale) dell'intestatario al P.R.A. o del locatario. Qualora la variazione comporti un aumento di premio, si procede al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione, non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

Nel caso di cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

RIMORCHIO - RISCHIO STATICO

Esclusivamente nel caso in cui il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono considerati terzi coloro che:

- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano;
- sono comunque addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI - GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, quando:

- il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali;
- la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

L'Impresa conserva il diritto di esercitare - fino a concorrenza di quanto pagato per danni, spese ed accessori - l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario della motrice.

CARICO E SCARICO CON OPERAZIONI MANUALI O MEDIANTE CASSONI RIBALTABILI (solo per veicoli trasporto cose)

L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico eseguite manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, mediante l'uso di cassoni ribaltabili.

La garanzia non opera in caso di danni a:

- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

VEICOLI D'EPOCA E DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO (valido solo per autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori)

Il Contraente dichiara, e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Codice della strada o nello speciale elenco tenuto presso il Centro Storico del Dipartimento Trasporti Terrestri (art. 60 comma 2 del Codice della Strada).

In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di autoveicolo d'epoca o di interesse storico e collezionistico il contraente si impegna a darne notizia all'Impresa entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione o dalla comunicazione ricevuta in tal senso.

A far data dalla prima scadenza annuale successiva alla cancellazione, non saranno più concedibili le agevolazioni tariffarie eventualmente previste.

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.

ASSICURAZIONE SU TELAIO

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su suolo pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione.

"Bonus/Malus" motocicli

Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

La sua struttura si articola in "classi" di merito. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

Classi di merito	Coefficienti di premio
1	0,565
2	0,585
3	0,605
4	0,625
5	0,645
6	0,670
7	0,695
8	0,725
9	0,760
10	0,790
11	0,830
12	0,870

Classi di merito	Coefficienti di premio
13	0,910
14	0,950
15	1,000
16	1,100
17	1,200
18	1,350
19	1,500
20	1,800
21	2,100
22	2,500

Tabella n. 1

La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 3 "Attestazione dello stato del rischio" - della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto*).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella n. 2

provenienza classe di merito	assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati			
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 o + SINISTRI
1	1	9	13	17
2	1	10	14	17
3	2	11	15	17
4	3	12	15	18
5	4	13	16	19
6	5	14	17	20
7	6	14	18	21
8	7	15	19	22
9	8	15	19	22
10	9	16	20	22
11	10	16	20	22

12	11	17	21	22
13	12	18	21	22
14	13	19	22	22
15	14	20	22	22
16	15	21	22	22
17	16	21	22	22
18	17	22	22	22
19	18	22	22	22
20	19	22	22	22
21	20	22	22	22
22	21	22	22	22

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 4 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di copertura per la responsabilità civile auto*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4 "Mantenimento della classe di merito"*.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

"Bonus/Malus" ciclomotori

Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

La sua struttura si articola in "classi" di merito. A ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

Classi di merito	Coefficienti di premio	Classi di merito	Coefficienti di premio
1	0,565	13	0,910
2	0,585	14	0,950
3	0,605	15	1,000
4	0,625	16	1,100
5	0,645	17	1,200
6	0,670	18	1,350
7	0,695	19	1,500
8	0,725	20	1,800
9	0,760	21	2,100
10	0,790	22	2,500
11	0,830		
12	0,870		

Tabella n.1

La classe di ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 3 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di copertura per la responsabilità civile auto*).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella Tabella n. 2

provenienza classe di merito	assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati			
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 o + SINISTRI
1	1	10	15	19
2	1	11	16	19
3	2	12	17	19
4	3	13	17	20
5	4	14	17	21
6	5	15	18	22
7	6	15	19	22
8	7	16	19	22

9	8	16	19	22
10	9	17	20	22
11	10	17	20	22
12	11	18	21	22
13	12	19	21	22
14	13	20	22	22
15	14	20	22	22
16	15	21	22	22
17	16	21	22	22
18	17	22	22	22
19	18	22	22	22
20	19	22	22	22
21	20	22	22	22
22	21	22	22	22

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente **articolo 4 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di copertura per la responsabilità civile auto**, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo **articolo 4 "Mantenimento della classe di merito"**.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)

cosa assicura

Articolo 1 - Incendio e furto

L'impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse.

L'impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

a) INCENDIO

Sono indennizzabili - con gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto.
- gli apparecchi audiofonovisivi di serie e non di serie.

Se i predetti optional/accessori ed apparecchi audiofonovisivi determinano un aumento del prezzo di listino e/o incrementino il valore del veicolo, il loro equivalente deve essere dichiarato a parte, **pena la loro non indennizzabilità**.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale).

b) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia senza aumenti di premio:

gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo - esclusi gli apparecchi audiofonovisivi regolamentati dal successivo **articolo 2 "Estensione agli apparecchi audiofonovisivi della garanzia furto"** - fornite e installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino, il loro valore deve essere dichiarato a parte, **pena la loro non indennizzabilità**.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

- e) **FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI**
Vale quanto previsto al precedente punto b) "*Furto totale e parziale con scoperto*", con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- d) **FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO**
Forma di copertura riservata alle autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo. Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al precedente punto b) "*Furto totale e parziale con scoperto*" senza applicazione di scoperto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- e) **FURTO TOTALE CON SCOPERTO**
In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo. La copertura riguarda esclusivamente autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo. I veicoli devono essere immatricolati da almeno 12 mesi. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo - esclusi gli apparecchi audiofonovisivi regolamentati dal successivo *articolo 2 "Estensione agli apparecchi audiofonovisivi della garanzia furto"* - fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino, il loro valore deve essere dichiarato a parte, pena lo loro non indennizzabilità.
Purché costituiscano perdita totale, così come definita dall'*articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - incendio e furto"*, sono inoltre assicurati:
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).
- f) **FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO**
Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al punto precedente e) "*Furto totale con scoperto*" senza applicazione di scoperto.
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Articolo 2 - Estensione agli apparecchi audiofonovisivi della garanzia furto

1. Estensione gratuita: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefonari, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
2. Estensione a pagamento: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefonari, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore ed applicazione del relativo sovrappremio per l'estensione della copertura.

Articolo 3 - Estensioni gratuite garanzia incendio

- A parziale deroga di quanto previsto dall'*articolo 1 "Incendio e furto"*:

l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.

- A parziale deroga di quanto previsto dal successivo *articolo 4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"*:

la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

Articolo 4 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) anche se seguito da incendio;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Per i veicoli con antifurto satellitare, che usufruiscono del relativo sconto previsto, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno - che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nonché di quelli previsti al successivo articolo 11 "Scoperti in caso di sinistro" - nei casi di:

- installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
- mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
- guasto dell'impianto; l'Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.

Cosa succede se...

Articolo 5 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 6 - Adeguamento automatico del valore assicurato

Al rinnovo annuale della polizza e/o alla scadenza del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato di autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo, in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" e di conseguenza modifica il premio della garanzia Incendio/Furto. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi è aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

L'operazione verrà effettuata dall'Impresa utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

Alla determinazione del premio di rinnovo concorrono anche parametri dinamici fra i quali l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che, conosciuto il premio di rinnovo calcolato anche sulla base dei parametri di cui sopra, non intenda rinnovare le garanzie/coperture, può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa oppure, senza alcuna comunicazione, non pagando il premio di rinnovo. L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza annua del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional".

L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

Di conseguenza, in fase di rinnovo, l'aggiornamento del valore assicurato, avverrà a richiesta del contraente come previsto dal successivo *articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Incendio e furto"*.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dall'*articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Incendio e furto"*.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato l'Impresa provvederà a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto e Atti vandalici/Eventi naturali (se presente nel contratto) sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall'*articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Incendio e furto"*.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 7 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

Al rinnovo annuale della polizza, su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici tra i quali l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che, conosciuto il premio di rinnovo calcolato sulla base dei parametri di cui sopra, non intenda rinnovare le garanzie/coperture, può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Impresa oppure, senza alcuna comunicazione, non pagando il premio di rinnovo. L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza annua del presente contratto.

Articolo 8 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve:

denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile);

fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;

astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

Per i sinistri conseguenti a incendio a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni);

Inoltre, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, potranno essere richiesti:

- certificato cronologico del P.R.A.;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- procura speciale a vendere notarile per il caso di ritrovamento del veicolo;
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo.

La restituzione delle chiavi e/o dei dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 9 - Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima della corresponsione dell'indennizzo: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'" *articolo 1 Incendio e furto*";
- dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'Impresa;
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente *articolo 1 " Incendio e furto"*).

Articolo 10 - Determinazione dell'ammontare del danno

a) **Perdita totale:** si considera perdita totale un danno superiore al 85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro. Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo:

- **autovetture:** il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- **motoveicoli e ciclomotori:** il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Due Ruote" Edizione Edidomus, riferita al mese di accadimento dell'evento. Se "Due Ruote" Edizione Edidomus non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Due Ruote.

b) **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile. Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato ed i veicoli ad uso promiscuo:

- **perdita totale:** se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto - ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- **danno parziale:** non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - Scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Per i veicoli con antifurto satellitare rimane a carico dell'assicurato lo scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno, in caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina.

In questo caso non opererà la riduzione prevista ai sensi dell' *articolo 12 "Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito" della presente sezione " Sistema di copertura per il veicolo - Incendio e furto"*.

Articolo 12 - Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito

In caso di furto totale o rapina, lo scoperto indicato in polizza sarà ridotto del 50% se, alla stipula del contratto, l'assicurato ha dichiarato che il veicolo è regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e purché venga dimostrato che al momento del furto/rapina il veicolo si trovava nei predetti ambienti chiusi. Ciò vale per autovetture in servizio privato, veicoli ad uso promiscuo, motocicli e ciclomotori.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

“ASSISTENZA MOTO”

cosa assicura

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale “Allianz Global Assistance”.

Articolo 1 - Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Articolo 2 - Ambito di operatività della garanzia

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 - Oggetto dell'assicurazione “Assistenza Moto”

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

a1. Soccorso stradale

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;
- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura dei pneumatici.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi, fino ad un importo massimo di € 170,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Allianz Global Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

a2. Invio officina mobile

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia “a1. Soccorso Stradale”.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

a3. Rimborso taxi

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato effettuato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 50,00 per evento.

a4. Prenotazione alberghiera

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.

a5. Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio - spese di soggiorno

La garanzia opera in caso di furto oppure qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di € 400,00 per evento.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con autovettura a noleggio, per un periodo massimo di due giorni. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento fino a 2 giorni, con il limite massimo di € 100,00 al giorno per persona per evento.

a6. Recupero del veicolo - rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata, ferroviario (prima classe) o aereo (classe turistica), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

a7. Trasporto del veicolo in caso di infortunio

La garanzia opera a seguito di infortunio del conducente del veicolo assicurato conseguente ad incidente stradale. La Centrale Operativa organizza, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'incidente sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato con costi a carico della Società in caso di attivazione della garanzia "c2.Rimpatrio/Rientro sanitario". Diversamente, la prestazione potrà essere erogata con costi a carico dell'Assicurato.

a8. Autonoleggio - sconti e agevolazioni

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Società di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate.

Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

b1. Invio di pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b2. Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo.

Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b3. Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

SEZIONE C - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE

Le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

c1. Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

c2. Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

c3. Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

c4. Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo a disposizione un accompagnatore.

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Articolo 4 - Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Articolo 5 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde 800 68 68 68
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 133
- Fax +39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

“ASSISTENZA FURTO”

cosa assicura

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale “Allianz Global Assistance”.

Articolo 1 - Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Articolo 2 - Oggetto dell'assicurazione “Assistenza Furto”

ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

A. AUTOVETTURA SOSTITUTIVA E TAXI PER FURTO DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato.

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di cilindrata pari a 1.600 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 3 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti e che il conducente sia abilitato alla guida. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato desideri prolungare il periodo di noleggio potrà, contattando la Centrale Operativa, beneficiare di tariffe agevolate.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 52,00 per evento.

B. DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo, la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, rappresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi Allianz Global Assistance a richiedere i documenti;
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

Articolo 3 - Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Articolo 4 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde 800 68 68 68
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 133
- Fax +39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

INFORTUNI

Cosa assicura

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

Articolo 2 - Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida sempreché:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Articolo 4 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 - Indennità giornaliera da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.

L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

In caso di infortunio

Articolo 7 - Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 8 - Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 9 - Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- Per la guida di autovetture ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

- Per la guida di ciclomotori, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
% da liquidare	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
% da invalidità permanente	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	>=66									
% da liquidare	68	71	74	77	80	85	88	91	94	97	100									

- Per la guida di tutti gli altri autoveicoli:
 - sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
 - sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.
- Per la guida di motoveicoli, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 10 - Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

TUTELA GIUDIZIARIA

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;

- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati.

Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli.

L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'Impresa assicura le spese di cui all'*articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"*, comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento - ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestoria di ammettere il danno a risarcimento.

L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 - Decorrenza della Garanzia

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Articolo 5 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"* l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a € 150,00;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"*.

In caso di sinistro

Articolo 6 - Verificarsi del sinistro

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (*articolo 3 "Decorrenza della garanzia"*) e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 - Gestione del sinistro

A. TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purchè esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purchè esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'*articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria"* e dall'*articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3* - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di € 1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.